

OGGETTO: Piano Urbanistico Attuativo denominato "Polinari Zenari - Moruri" - Scheda Norma n°115

DESTINAZIONE: Residenziale

PROPRIETARI: Zenari Agostino e Polinari Adriana

COMUNE: Verona

LOCALITA' : Moruri

IL COSTRUTTORE

I PROPRIETARI

INQUADRAMENTO



IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Tav.

15

SCREENING V.I.N.C.A.

DATA: 01.09.2015

SCALA: 1:1.000 - 1:500

Elaborati grafici redatti secondo le direttive dell'Art.12 "Istanze PUA" del vigente Regolamento Edilizio del comune di Verona, approvato con D.C.C. n.20 del 16 Marzo 2012

Elaborati grafici adeguati alle precisazioni della Conferenza di Servizi del 09.06.2015 come da comunicazione Prot. N.179881 del 22.06.2015 - Ist.Prot.Generale n.127350 del 30.05.2015

TIMBRI RISERVATI AL COMUNE

Menghini Gilberto - ARCHITETTO
Rodella Marco - ARCHITETTO
Benvenuti Antonio - GEOMETRA

contatti di riferimento:
marco.rodella@archiworldpec.it

NOME FILE: PUA Moruri_09.06.15_CS_045

15

STUDIO INGEGNERIA ROSSI

Via Giorgio Perlasca n° 4 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)

e-mail: ing.ilariorossi@yahoo.it - ing.annarossi@gmail.com - ingg.rossi@yahoo.it

PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI VERONA

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DENOMINATO "POLINARI ZENARI - MORURI" -
SCHEDA NORMA
N. 115 NEL COMUNE DI VERONA**

**RELAZIONE DI NON
ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE
DI INCIDENZA AMBIENTALE
D.G.R.V. n. 2299 09 dicembre 2014**

IL COMMITTENTE

I PROGETTISTI

DATA

Agosto 2015

AGGIORNAMENTI

Rev. 01



Rev. 02



Rev. 03



INDICE

1	QUADRO NORMATIVO – RETE NATURA 2000	2
1.1	LA DIRETTIVA UCCELLI	2
1.2	LA DIRETTIVA HABITAT	3
1.3	IL RECEPIMENTO A LIVELLO NAZIONALE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE	3
1.4	GLI ENTI COMPETENTI DELLA CONSERVAZIONE E TUTELA	3
1.5	LA PROCEDURA D'INFRAZIONE ED IL PARERE MOTIVATO	4
1.6	L'APPLICAZIONE NEL VENETO	5
2	ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO SCREENING	7
2.1	IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE	7
2.2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	7
3	DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA.....	9
4	AUTODICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLE COMPETENZE.....	10

1 QUADRO NORMATIVO – RETE NATURA 2000

Il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, con l'obiettivo di promuovere la tutela e la conservazione della diversità biologica presente nel territorio degli Stati membri, ha istituito con la **direttiva 92/43/CEE "Habitat"** un sistema coerente di aree denominato **Rete Natura 2000**.

La rete ecologica si compone di ambiti territoriali designati come **Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)**, che al termine dell'iter istitutivo diverranno **Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.)**, e **Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)** in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della **direttiva 79/409/CEE "Uccelli"** e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.

La Giunta Regionale, con lo scopo di applicare la normativa comunitaria in materia di SIC e ZPS, recepita dallo Stato Italiano con **D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357**, oltre ad aver fornito delle disposizioni procedurali in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di piani e progetti con D.G.R. 22 giugno 2001, n. 1662 e D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803, D.G.R. 10 ottobre 2006 n. 3173 revocata e sostituita con la **D.G.R. 09 dicembre 2014, n. 2299**, ad aver individuato a più riprese gli ambiti territoriali regionali di interesse comunitario, ha individuato, con D.G.R. 21 dicembre 2001 n. 3766, nel Segretario Regionale per il Territorio l'autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000 e delle relative valutazioni di incidenza.

Nell'agosto 2004, viene istituito il Servizio Rete Natura 2000, successivamente modificato con D.G.R. 30 dicembre 2005 n. 4444 in Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità, quale struttura deputata allo svolgimento dei compiti assegnati alla Segreteria all'Ambiente e Territorio ed inquadrata alle dirette dipendenze della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.

Per meglio comprendere l'applicazione Rete Natura 2000 nel Veneto vengono qui di seguito ripercorse cronologicamente le **tappe "venete" dell'applicazione delle direttive comunitarie "Habitat" ed "Uccelli"** di cui sopra.

1.1 La direttiva Uccelli

Il Consiglio delle Comunità Europee ha approvato il 2 aprile 1979 la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita nella legislazione italiana con la **legge 11 febbraio 1992, n. 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". La direttiva prevede, tra l'altro, che gli Stati membri, al fine di garantire la sopravvivenza e la riproduzione nella propria area di distribuzione delle specie di uccelli segnalate negli appositi elenchi allegati o, comunque, delle specie migratrici regolarmente presenti, classifichino come zone di protezione speciale (Z.P.S.) i territori più idonei per la conservazione di tali specie, adottando idonee misure di salvaguardia (art. 4, commi 1, 2 e 4).

1.2 La direttiva Habitat

Successivamente, con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata **Natura 2000**, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

Per l'individuazione dei siti nei quali gli Stati membri dovranno designare le Z.S.C., la direttiva definisce le procedure da seguire sia a livello nazionale (proposta di un elenco di siti con le relative informazioni, predisposte sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione Europea), sia a livello comunitario (formulazione di un elenco di siti di importanza comunitaria); viene inoltre specificato che nella rete Natura 2000 sono comunque comprese le Z.P.S. classificate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE, che sono sottoposte alle norme stabilite per i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) e per le Z.S.C., con particolare riferimento all'applicazione di misure di salvaguardia e alle procedure per la valutazione di incidenza di piani e progetti.

1.3 Il recepimento a livello nazionale della Direttiva 92/43/CEE

Con **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357**, l'Italia ha recepito la direttiva 92/43/CEE regolamentandone l'attuazione da parte dello Stato, delle Regioni e Province Autonome. Il decreto, oggetto di contenzioso è stato di recente modificato e integrato, a conclusione di un complesso lavoro che ha coinvolto Ministero e Regioni, con l'emanazione del **D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120**.

Il termine per l'applicazione della normativa, relativamente alle zone di protezione speciale, è indicato nella data di entrata in vigore della direttiva o, nel caso di zone designate successivamente, dalla data di classificazione o riconoscimento da parte dello Stato membro.

1.4 Gli enti competenti della conservazione e tutela

Per quanto riguarda il regime di tutela dei S.I.C., il Ministero dell'Ambiente, ha comunicato che "per i Siti di Importanza Comunitaria proposti, le **Regioni e Province** autonome hanno la responsabilità, una volta individuato un Sito, pur nelle more della predisposizione della lista definitiva dei Siti da parte della Commissione Europea, di adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate.

Tale interpretazione dell'articolo 4 del D.P.R. 357/97 discende da quanto la Commissione stessa ha ripetutamente espresso in merito alla necessità di attivare misure di tutela degli habitat e delle specie contenuti nei proposti Siti di Importanza Comunitaria, a partire dal momento della loro individuazione, anche alla luce del prolungarsi dei tempi necessari alla conclusione del processo di selezione dei siti."

Allo scopo di contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE, della direttiva 92/43/CEE e, in particolare, della rete europea Natura 2000, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno individuato nell'ambito del Regolamento LIFE, lo strumento finanziario, denominato LIFE Natura, destinato al sostegno dei progetti di conservazione della natura e che contribuiscono a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie di importanza comunitaria.

1.5 La procedura d'infrazione ed il parere motivato

La procedura di infrazione viene attivata quando si reputi che uno stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario, ad esempio compromissione della realizzazione del risultato che una direttiva prescrive. Può essere avviata dalla Commissione europea (**articolo 226 trattato CE**) o da qualsiasi stato membro contro un'altro Stato membro (**articolo 227 del trattato CE**). La mancata applicazione della procedura di valutazione di incidenza può comportare l'apertura di Procedure di Infrazione a carico degli Stati membri e, per il principio di sussidiarietà, delle singole Amministrazioni regionali. Qualora vengano avviate delle Procedure di Infrazione, è indispensabile fornire alla Commissione Europea, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, le necessarie informazioni richieste, al fine di non incorrere nella successiva apertura di un Caso presso la Corte di Giustizia Europea.

Secondo l'articolo 10 del Trattato dell'Unione ogni Stato membro è tenuto ad adottare tutte le misure di carattere generale e particolare volte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità pertanto non è possibile che uno Stato proponga da una parte dei siti per l'inclusione in Natura 2000 e dall'altra attività che danneggiano i valori naturalistici per i quali i siti sono stati identificati.

Anche in assenza di misure di trasposizione o di applicazione di specifici obblighi posti da una direttiva, le autorità nazionali devono adottare tutte le misure possibili per raggiungere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva.

Lo stato interessato da tale procedura può presentare osservazioni alle inadempienze che gli vengono contestate. Qualora i chiarimenti forniti risultano insoddisfacenti, la Commissione emette un parere motivato, fornendo le prescrizioni che ritiene necessarie. Se lo Stato non si conforma nel termine fissato, la Commissione ricorre presso la Corte di Giustizia europea.

Se la Corte di Giustizia riconosce la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di porre immediatamente rimedio alla violazione constatata. Se la Commissione ritiene che lo Stato membro non abbia preso i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta, si può giungere, dopo avere dato allo Stato la possibilità di presentare le sue contro-osservazioni, ad una nuova sentenza che prevede il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità (**art. 228 trattato CE**).

1.6 L'applicazione nel Veneto

In considerazione della necessità di fornire alcune disposizioni procedurali relative all'applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciali, la Giunta Regionale del Veneto aveva comunque già formulato con **deliberazione n. 1662 del 22 giugno 2001** primi orientamenti per l'applicazione delle direttive comunitarie e del D.P.R. 357/1997, con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza di piani e progetti sulla conservazione di habitat e specie di importanza comunitaria.

In particolare gli indirizzi della DGR n. 1662/2001 sono stati successivamente sviluppati con la **D.G.R. 4 ottobre 2002, n. 2803** che ha approvato la **"Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"** e le **"Modalità operative per la verifica e il controllo a livello regionale della rete Natura 2000"**. Il lavoro relativo alla stesura dei citati documenti è stato svolto da un gruppo interdisciplinare interno all'Amministrazione regionale, designato dal **Segretario Regionale al Territorio**, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, ai sensi della **D.G.R. 21 dicembre 2001, n. 3766**.

Con successivo **D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120** di modifica del D.P.R. 357/1997, le disposizioni statali relative alla procedura di valutazione di incidenza sono state ulteriormente precisate; tuttavia, pur introducendo alcuni elementi di rilievo, le modifiche e integrazioni apportate non hanno inficiato le indicazioni delle citate deliberazioni che sono state considerate, nel corso degli anni, il principale riferimento applicativo in materia nella Regione Veneto. Le esperienze effettuate hanno, tuttavia, evidenziato alcune inesattezze, alcune lacune normative e, una generale difficoltà nel conseguire l'obiettivo di una efficace azione di tutela che non comporti eccessivi e a volte inutili aggravii procedurali.

Per tale ragione, la Giunta Regionale ha ritenuto di procedere sia ad avviare gli studi e le rilevazioni che consentano una puntuale conoscenza dei valori tutelati, con particolare riferimento all'individuazione cartografica degli habitat e degli habitat di specie di importanza comunitaria, sia ad una messa a punto delle procedure precedentemente stabilite, a partire dalle tematiche evidenziate dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio relative all'attuazione delle competenze regionali. Con le **D.G.R. 31 gennaio 2006, n. 192 e 14 marzo 2006, n. 740**, pur confermando l'assunto generale, che attribuisce l'esame della relazione di valutazione di incidenza all'autorità competente all'approvazione del piano o del progetto, si è infatti precisato l'iter da seguire nei casi di contenzioso e in merito agli interventi di competenza statale non soggetti alla procedura di VIA.

La Giunta Regionale ha successivamente ritenuto opportuno procedere ad una più consistente **revisione dei contenuti della D.G.R. 2803/2002**, comprendendo in un unico provvedimento i necessari aggiornamenti riferiti ai diversi settori di interesse.

Si tratta, in sostanza, di integrare i contenuti della deliberazione con particolare riferimento ad una più puntuale definizione delle competenze dell'Autorità regionale, e delle altre Autorità interessate dalla

procedura di valutazione di incidenza, ad una prima indicazione relativa ai piani, progetti e interventi **PER I QUALI PUÒ ESSERE CONSIDERATA NON NECESSARIA L'APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA** e alla formulazione di specifici indirizzi per gli strumenti di programmazione e pianificazione faunistico - venatoria.

Questi strumenti, rispetto ai piani e progetti che più frequentemente sono sottoposti a valutazione di incidenza (pianificazione urbanistica e territoriale, interventi di gestione forestale ecc.), e ai quali più specificatamente si riferisce la guida metodologica di cui alla citata D.G.R. 2803/2002, trattano più che di interventi strutturali sul territorio, della gestione di determinate attività con cadenza prevalentemente annuale; tali attività hanno un impatto sicuramente importante, o perlomeno da valutare attentamente, su un numero relativamente ristretto di classi di "specie" e di "habitat di specie" tra quelli oggetto delle direttive comunitarie, mentre sui restanti habitat l'impatto risulta praticamente nullo, o comunque non distinguibile da quello causato da qualsiasi altra tipologia di fruizione antropica del territorio, non soggetta a pianificazione.

Da ciò è emerso la necessità, nell'obiettivo di semplificazione della procedura amministrativa, di individuare, da un lato, i criteri di valutazione in relazione alla tipologia di istituto faunistico da sottoporre o meno a V.Inc.A., dall'altro, gli specifici parametri oggettivi da tenere in considerazione per la valutazione di incidenza stessa e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione.

Con **D.G.R. 09 dicembre 2014, n. 2299** si è disposto di revocare, a decorrere dal primo gennaio 2015, le DD.G.R. 192/2006, 740/2006 e 3173/2006.

Tra le novità di maggior rilievo, rispondenti all'esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativi dell'utenza nei limiti legislativi consentiti, come si desume dai contenuti dell'Allegato A, si evidenzia la nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti. Rispetto all'attuale disciplina, la nuova guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi e la celerità del procedimento amministrativo volto all'approvazione di piani, progetti e interventi.

Inoltre, al fine di facilitare sia la redazione che la valutazione degli studi di incidenza, sono stati precisati e dettagliatamente definiti i contenuti essenziali dei predetti studi, le professionalità competenti alla redazione, le Autorità competenti alla valutazione, nonché gli elaborati da presentare.

A completamento, poi, delle indicazioni contenute nella guida metodologica e al fine di facilitare e assistere i proponenti nella redazione degli studi per la valutazione di incidenza, è stato predisposto l'Allegato B che contiene l'elencazione dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

L'allegato menzionato è stato redatto in ossequio ai contenuti della Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 luglio 2011, C(2011) 4892 (Gazzetta ufficiale n. L 198 del 30-07-2011 pag. 0039 - 0070) e si profila anche quale utile strumento a supporto della Regione per l'assolvimento degli obblighi connessi all'elaborazione della relazione periodica sull'attuazione della direttiva Habitat.

In estrema sintesi, la riduzione e semplificazione degli adempimenti, l'inserimento di sussidi operativi a supporto dell'attività in esame, nonché l'accesso - una volta a regime - a banche dati e informazioni afferenti la procedura de qua da parte di tutti i soggetti interessati, è evidente che renderanno l'azione amministrativa estremamente efficace, efficiente e contenuta nei costi.

In considerazione di quanto detto, la presente Asseverazione viene redatta ai sensi della D.G.R. 09 dicembre 2014, n. 2299.

2 ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITÀ DI PROCEDERE CON LO SCREENING

2.1 Il quadro della pianificazione comunale

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 4148 del 18 dicembre 2007 è stato approvato il PAT del Comune di Verona.

La pubblicazione della Delibera avvenuta il 12 febbraio 2008 (B.U.R. n. 13) comporta che lo strumento urbanistico approvato e modificato diventa operativo 15 giorni dopo la pubblicazione.

Dal 28 febbraio 2008 il PAT APPROVATO è stato lo strumento di riferimento della gestione urbanistica del territorio che, insieme alle parti del PRG all'epoca vigenti compatibili con il PAT, hanno costituito il primo Piano degli Interventi del PRC **Piano Regolatore Comunale**.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 91 del 23 dicembre 2011 ha approvato il Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/04.

A seguito dei numerosi emendamenti accolti, con l'approvazione del Piano degli Interventi, gli uffici hanno adeguato gli elaborati.

La delibera di approvazione del Piano degli Interventi è stata pubblicata in prima battuta all'albo Pretorio del Comune il 14 febbraio 2012 e pertanto è diventata efficace il 13 marzo 2012.

Si ricorda che il P.I. è già stato assoggettato a V.Inc.A. e che il presente documento valuta l'assenza di perturbazioni nell'ambito delle rete Natura 2000 a seguito della realizzazione delle opere previste nel "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "PUA MORURI - SCHEDA NORMA N. 115 NEL COMUNE DI VERONA".

2.2 Descrizione del Progetto

La conformazione allungata dell'area interessata dal Piano Urbanistico Attuativo, consente la realizzazione di tre lotti disposti in successione legati tra loro da Via Moruri. La strada attuale con questo PUA viene allargata per la parte confinante con il Pua stesso.

Nella parte di area a Ovest sarà realizzato un parcheggio ed un area a verde pubblico.

I tre lotti previsti avranno l'accesso pedonale e carrabile da Via Moruri.

La sede stradale di Via Moruri sarà allargata e dotata di marciapiede su un unico lato, tale marciapiede costeggerà tutta l'area del piano, l'intervento pur essendo a totale carico dei proprietari è di grande utilità pubblica in quanto favorisce la percorribilità carrabile e pedonale di questa via.

L'accesso pedonale all'area verde avverrà dalla zona del parcheggio mediante una rampa ed una scala. La scelta di mantenere il muro in sasso e l'andamento del terreno secondo lo stato dei luoghi è una scelta dettata dalla volontà di conservare le caratteristiche tipiche dei luoghi.

Tali nuove opere sono state preventivamente concordate con le figure istituzionali dell'VIII circoscrizione.



Figura 1: Ortofoto con evidenziata l'area oggetto di studio ed il Sito di Importanza Comunitaria più vicino in linea d'aria, il SIC IT3210012 "Val Galina e Progno Borago".

3 DICHIARAZIONE FIRMATA DAL PROFESSIONISTA

Si ritiene che per l'istanza presentata **NON È NECESSARIA** la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A "*GUIDA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/Cee*", paragrafo 2.2 "*Descrizione del piano, progetto o intervento - individuazione e misura degli effetti*" della D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014.

Il progetto infatti può essere considerato, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidente sulla rete Natura 2000.

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014, i sottoscritti Ingegnere Ilario Rossi ed Ing. Anna Rossi, iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona rispettivamente al n. 3215 A e 3504 A, incaricati della redazione della Asseverazione di Non Incidenza Ambientale relativamente al "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "PUA MORURI" - SCHEDA NORMA N. 115 NEL COMUNE DI VERONA"

DICHIARANO

che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti di seguito indicati:

- Sito **SIC-ZPS IT3210012 "Val Galina e Progno Borago"**

(Direttiva 92/43/CEE) ai sensi del D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014.

Verona Agosto 2015

Dott. Ing. Ilario Rossi

Ing. Anna Rossi

4 AUTODICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DELLE COMPETENZE

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. 09 dicembre 2014 n. 2299, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, i sottoscritti Ing. Ilario Rossi ed Ing. Anna Rossi, incaricati della redazione della Asseverazione di Non Incidenza Ambientale relativamente al "PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "PUA MORURI" - SCHEDA NORMA N. 115 NEL COMUNE DI VERONA", consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

- di appartenere all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona rispettivamente con n. 3215 A e 3504 A;
- di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo naturalistico ed ambientale necessarie per la corretta ed esaustiva di studi di Valutazione d'Incidenza Ambientale;
- di essere a conoscenza dei contenuti stabiliti dalle schede Natura 2000 (formulari standard);

Verona Agosto 2015

Dott. Ing. Ilario Rossi

Dott. Ing. Anna Rossi